



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2018/08.21/000107-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I.. PROGETTO DI VARIANTE ALL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITO NEL COMUNE DI PIANFEI, LOCALITÀ AUDINETTA.

PROPONENTE: BELVEDERE S.R.L., P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 3, 12084 - MONDOVÌ.
ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 07.08.2019 con prot. n. 51409, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società BELVEDERE S.r.l., con sede legale in Mondovì, P.zza Martiri della Libertà n. 3;
- con nota provinciale prot. n. 51978 del 09.08.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 09.08.2019 al 23.09.2019;
- con nota prot. n. 51976 del 09.08.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. n. 58938 del 18.09.2019 l'ASL CN1 ha espresso le seguenti osservazioni:

"preso atto che l'attività sarà effettuata su una superficie di circa 5240 mq, tutta scoperta e avente un battuto rullato e stabilizzato, ad avviso dello scrivente Servizio è possibile che si verifichino problematiche nel contenimento delle polveri generate dal transito dei mezzi, dalla movimentazione dei materiali e dalla macinazione degli stessi. Altresì è probabile che il piazzale scoperto in terra nel tempo perda le sue caratteristiche iniziali e abbia avvallamenti che potrebbero trattenere ristagni d'acqua (piovana e proveniente dall'inumidimento con acqua nebulizzata) con la conseguente creazione di habitat idonei allo sviluppo e proliferazione di insetti ematofagi. Pertanto si ritiene opportuno che la ditta proponente prenda atto delle criticità legate all'utilizzo un piazzale scoperto in terra battuta e rullata e valuti anche altre soluzioni tecniche organizzative che possano garantire idonee condizioni nel lungo periodo (es. battuti di cemento almeno nelle aree in cui le attività saranno più intense);

nella documentazione presentata è riportato che "il sito prescelto si trova in una zona prettamente a carattere agricolo senza la presenza di ricettori sensibili quali ospedali, scuole,

case di riposo nelle vicinanze; si evidenzia solamente la presenza di un'abitazione a circa 80 m". Da un primo controllo è stato individuato un edificio di civile abitazione a circa 30 metri dalla recinzione dell'attività in questione. Si prega di chiarire la discordanza di informazioni; diversamente da quanto riportato nella relazione allegata all'istanza, non tutto il sito è circondato da una schermatura visiva costituita da presenza arborea. Si prega di esplicitare i provvedimenti tecnici che la ditta proponente intende attuare per garantire il contenimento delle polveri nell'ambiente circostante;

si ricorda che i luoghi di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti previsti D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Qualora presso lo stabilimento in questione siano impiegati più di tre lavoratori, il datore di lavoro sarà tenuto, ai sensi dell'art. 67 del citato D.Lgs, a produrre Notifica di Insediamento all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dell'attività."

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini dell'attuazione della modifica dell'attività, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - modifica dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la variante dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto, al Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo;
 - eventuale istanza di autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.
- Dal punto di vista tecnico, l'istanza in oggetto è relativa al progetto di modifica dei quantitativi in ingresso di un impianto per la messa in riserva e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi all'interno di un sito già autorizzato.

La ditta è autorizzata con AUA n. 2161/2019 rilasciata dal SUAP del Comune di Pianfei in data 08.07.2019 per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi individuati ai punti 7.1,6.1,3.1,9.1 del DM 05.02.1998 e s.m.i. (attività R13-R5).

Per quanto dichiarato la ditta intende:

- inserire in autorizzazione due nuovi punti (DM 05/02/1998): 7.31 bis e 7.6;
- eliminare in autorizzazione alcuni punti (DM 05.02.1998): 3.1, 6.1 e 9.1;
- modificare il lay-out ed il quantitativo di rifiuti in stoccaggio;
- modificare il quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso.

In particolare, si propone di incrementare la quantità annua massima trattata per i rifiuti di cui al punto 7.1 (materiale da demolizione) dalle attuali 3.000 t/anno a 60.000 t/anno.

Il sito, esistente e già autorizzato per attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi, è ubicato lungo Via Mondovì in corrispondenza dei mappali Foglio 9 part. 611, 612, 613, 614, 615 e 616 del Comune di Pianfei e in base al PRGC ricade nella zona E1 "Area destinata ad attività agricole".

- Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a) Gestione rifiuti

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 mc. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

In merito ai rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. la ditta dichiara che verranno prodotti end of waste nel rispetto del D.M. n. 69 del 28/03/2018.

Infine, dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

b) Atmosfera

L'attività, con l'incremento dei quantitativi previsti, genererà emissioni diffuse, principalmente dovute a:

- traffico indotto per carico/scarico del materiale;
- operazione di frantumazione e vagliatura (triturazione con frantoio mobile).

Non è stato stimato l'aumento di traffico connesso all'incremento dei quantitativi di rifiuti trattati. Inoltre non sono proposte misure di mitigazione e contenimento delle emissioni di polveri

c) Rumore

Non è stato praticamente trattato nel SIA. Riguardo al rumore nelle conclusioni si limita ad affermare che *“le fonti di rumore sono rappresentate dal mulino usato per la frantumazione dei rifiuti e dagli automezzi in transito per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico. Tenuto conto dei valori di pressione sonora emessi dalle macchine, conformi alle norme vigenti, dei limitati tempi di operatività delle stesse, de/lo svolgimento delle attività solo nel periodo diurno e dell'ubicazione dell'impianto l'impatto dovuto al rumore non risulta significativo, come affermato all'interno della Valutazione dell'impatto Acustico predisposta in occasione dell'ottenimento della precedente A.U.A.”.*

d) Suolo e acque sotterranee

Il sito ha un'estensione totale di circa 5240 m², tutta scoperta e avente un battuto rullato e stabilizzato. Non è stato dimostrato che la superficie del sito attuale è sufficiente, nonostante l'incremento di quantitativi trattati (vedi quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio). Si afferma che le aree scoperte e pavimentate sono provviste di una rete di raccolta delle acque piovane, collegata ad un impianto di trattamento descritto nel Piano di Gestione delle Acque Meteoriche e di Dilavamento come previsto dal regolamento 1/R/2006 e s.m.i. della regione Piemonte. (Provvedimento Provincia di Cuneo n. 1230 del 30.11.2007 che il proponente ritiene valido anche per la presente fase.

e) Paesaggio

Il proponente dichiara che tutto il sito è delimitato da una recinzione di circa 2 metri di altezza, caratterizzata dalla presenza di una rete che garantisce una schermatura visiva del sito, ulteriormente migliorata dalla presenza arborea, che tuttavia non pare evidente nelle foto aeree.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante *“Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”*;

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. n. 58938 del 18.09.2019 dell'ASL CN1, in premessa richiamata.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto in esame riguarda l'ampliamento di un'attività esistente;
- in data 15 ottobre 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 64783 del 16.10.2019, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l'ampliamento proposto, pur essendo significativo, si svolge su un sito autorizzato già esistente, pertanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 07.08.2019 con prot. n. 51409 da parte del legale rappresentante della BELVEDERE S.r.l., con sede legale in Mondovì, P.zza Martiri della Libertà n. 3, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'ampliamento proposto, pur essendo significativo, si svolge su un sito autorizzato già esistente, senza incremento di consumo di suolo, pertanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato ai punti a) Gestione rifiuti, b) Atmosfera, c) Rumore, d) Suolo e acque sotterranee ed e) Paesaggio, in premessa richiamati.
- 2. DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA – Dipartimentale di Cuneo.
 - a) sia effettuata la bagnatura dei cumuli prima della frantumazione nei periodi particolarmente caldi e afosi;
 - b) se non già presente, dovrà essere prevista una cortina vegetale di essenze arboreo-arbustive autoctone, a corredo della recinzione del sito;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Dipartimentale di Cuneo. Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di esercizio dell'attività.

SEGNALA

che, in sede di successiva Modifica Autorizzazione Unica Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta proponente dovrà:

- presentare un aggiornamento del Piano di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento;
- presentare idonea e dettagliata planimetria in cui siano distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde prodotte dopo il trattamento; le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicazione dei codici rifiuti presenti;
- produrre la certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto.

La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati. Per la produzione del

granulato di conglomerato bituminoso dovrà essere rispettato quanto previsto nel D.M. n. 69 del 28.03.2018;

- dovrà essere predisposta una relazione previsionale d'impatto acustico.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Patrizia Oliva
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale